

MOZIONE

Fissare un importo massimo per le tasse comunali di naturalizzazione

del 21 giugno 2010

Le tasse per la concessione della cittadinanza svizzera, di quella cantonale e dell'attinenza comunale sono regolate dall'articolo 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit).

Art. 38

¹*Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.*

²*La tassa federale è condonata in caso d'indigenza.*

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), con gli articoli 20 e 21, riprende sostanzialmente quanto dettato dalla legge federale, salvo omettere la possibilità di condono in caso di indigenza.

Art. 20

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.

Art. 21

Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l'autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce l'importo.

Infine il regolamento di applicazione fissa l'ammontare della tassa prelevata dal Cantone, senza dare alcuna indicazione circa le tasse comunali.

Art. 12

L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.

La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

Art. 13

L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

a) *fr. 370.- per le procedure dei confederati;*

b) *fr. 530.- per le procedure degli stranieri*

La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio.

Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

A rigor di logica le procedure comunali dovrebbero avere dappertutto lo stesso costo, o perlomeno oscillare entro margini di variazione contenuti. Invece non è così. Le differenze tra i comuni restano enormi e numerosi comuni impongono ai richiedenti tasse molto elevate. Nel caso in cui i richiedenti sono coniugi, l'impatto della tassa sul budget familiare può essere pesante.

Sollecitato da una lettera della Commissione delle Petizioni e dei Ricorsi (19.11.2007) il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni si era impegnato a «sensibilizzare i Comuni sull'applicazione corretta, riguardo alla fissazione della tassa, del principio della copertura dei costi». Ma tutto è continuato come prima.

In genere gli importi più alti (fino a 1'500.- franchi) vengono richiesti dalle città e anche da alcuni comuni che godono di una situazione finanziaria privilegiata. Per contro i piccoli comuni prelevano in genere una tassa vicina e spesso inferiore a quanto richiesto dal Cantone.

Ritenendo che un importo di 750.- fr. possa essere ampiamente sufficiente a coprire le spese, con la presente mozione chiediamo una modifica del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del seguente tenore:

Art. 12

L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi, ritenuto un massimo di 750.- franchi. Per i coniugi la quota massima va suddivisa fra i due.

La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

Francesco Cavalli
Boneff - Lepori - Marcozzi
Pellanda - Ravi - Stojanovic